

(N. 420-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1949

Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per interventi di pronto soccorso  
in caso di pubbliche calamità.

**ONOREVOLI SENATORI.** — Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 approvato con la legge 30 ottobre 1948, n. 1265, venne stanziata (articolo 5, comma IV) la somma di lire 280 milioni, che il Ministero è autorizzato a spendere per le necessità più urgenti in caso di pubblica calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Senonchè, per le alluvioni, le frane e gli scorrimenti sopravvenuti nella corrente pri-

mavera in diverse località del territorio nazionale, la somma sopradetta si è rivelata insufficiente.

Col disegno di legge che il Ministro dei lavori pubblici ha presentato nella seduta del 18 maggio u. s., si propone che, per far fronte agli urgenti e inderogabili provvedimenti di primo intervento e di pronto soccorso, sia autorizzata una ulteriore spesa di lire 150 milioni.

In applicazione dell'articolo 81 della Costituzione si propone inoltre che questa maggiore spesa sia compensata dalla corrispon-

dente riduzione della spesa di lire 20 miliardi di cui all'articolo 10, comma *b*), della stessa legge 30 ottobre 1948, n. 1265.

Questa somma è già stata ridotta di altri 10 miliardi di lire col provvedimento per lavori straordinari a sollievo della disoccupazione, già approvati dal Senato, e pertanto la somma disponibile per la spesa, oggetto dell'articolo 10, lettera *b*), si riduce a lire 9.850.000.000.

In considerazione della natura dei lavori da

eseguire, che sono urgenti per evitare l'aggravarsi dei danni, e in considerazione che alla copertura della spesa si provvede con storno di fondi già stanziati e quindi senza aumento della spesa di competenza, su proposta dello stesso Ministero, vi invitiamo, onorevoli senatori, ad approvare il disegno di legge così come è stato proposto.

BUIZZA, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni, in aggiunta a quella di lire 280 milioni di cui all'articolo 5, comma III, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

### Art. 2.

La spesa di lire 20 miliardi di cui all'articolo 10, lett. *b*) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, è ridotta di lire 150 milioni.

### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.